

N. R.G. 186/2024

Oggi 19 marzo 2024 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Francesco Ortaggio in sostituzione degli avv. Truppi e Vallefucio e per parte resistente la dott. Assunta Russo Spena e dott. Carla Barbatello

L'avv. Francesco Ortaggio impugna e contesta la memoria difensiva depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate.

In particolare, si fa rilevare che la disponibilità dei posti distribuiti a livello nazionale determina la esigenza organizzativa dell'Amministrazione e la richiesta del ricorrente è pienamente compatibile con tale esigenza, considerando che 59 posti sono stati destinati alla Campania di cui 5, assegnati a vincitori di concorso che vi hanno rinunciato (come da comunicazione dell'ADE all. al r.i.).

L'inciso "ove possibile" indicato nella norma invocata dal ricorrente non può, pertanto, essere invocato per vanificare il precetto normativo, non derogabile in mancanza di presupposti e sindacabile dal Giudice del Lavoro.

Il ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione della sede vacante e disponibile in Campania con precedenza rispetto agli altri candidati, anche con maggior punteggio, come per legge.

L'Amministrazione resistente, strumentalmente, in memoria difensiva, argomentando sulle peculiari esigenze degli uffici della Regione Emilia Romagna rispetto alla Campania, confonde l'assegnazione del posto ai vincitori di concorso (di cui 5 posti ancora vacanti in Campania per rinuncia di altri candidati) con il trasferimento.

Eppure, anche in quest'ultimo caso, la locuzione "ove possibile" va valutata rigorosamente essendo il diritto del disabile ad essere assistito da un proprio familiare, tutelato da normativa nazionale e sovranazionale.

Il ricorrente ha inviato istanza di assegnazione documentando i requisiti per la precedenza, non ricevendo alcun riscontro dall'ADE.

In ordine al "periculum in mora" è opportuno precisare che la sussistenza dei requisiti per l'assistenza alla madre disabile è stata già accertata dalla stessa ADE che ha concesso al ricorrente il beneficio dei 3 giorni di congedo straordinario mensili previsti dalla L. 104/92.

E' peraltro incontestato che il ricorrente assista la madre in qualità di figlio referente unico e che l'assegnazione a Reggio Emilia, senza il riconoscimento della precedenza, stia determinando un grave disagio per la disabile, affetta dalle gravi patologie riportate nel verbale INPS, documento non reintegrabile per equivalente.

Pertanto, il ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo del presente giudizio, ne chiede l'integrale accoglimento.

La dott.ssa Russo Spena si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto eccepito e richiesto. In particolare, si ribadiscono le esigenze organizzative dell'Agenzia, ossia la notevole differenza di carichi di lavoro tra le Direzioni provinciali emiliane e quelle campane, come osservato alla pagina 9 della memoria, nonché le notevoli carenze di personale della Direzione Regione Emilia Romagna, rispetto alla DR Campania. A dimostrazione di ciò, si rileva che nei concorsi successivamente banditi,



non ci sono posti per la regione Campania. Inoltre, l'Agenzia, per evitare discriminazioni, si è dotata di un apposito "Protocollo" per gestire le molteplici istanze di 104/1992, provenienti da dipendenti che chiedono di spostarsi nelle regioni del Sud. Si sottolinea l'assenza del *periculum*, come meglio specificato in memoria.

Il giudice

dato atto solleva il contraddittorio tra le parti in merito all'integrazione del contraddittorio.

L'avv. Ortaggio si rimette a giustizia

Le dott. Russo Spina e Barbatello si rimettono a giustizia.

Il giudice

dato atto ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati dispone l'integrazione del contraddittorio.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Agenzia delle Entrate e l' Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'indicazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che, l'Agenzia delle Entrate e l' Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, gli avvisi;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'indicazione dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina



sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati

Dà termine a parte ricorrente per la notifica sino al 19 aprile 2024 e rinvia la causa all'udienza del 16 maggio 2024 ore 11.45

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri

